

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce



**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2
Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono in ogni caso esclusi dal tributo i terreni agricoli.

Art. 4
Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto per il periodo per il quale si è avuto il possesso o la detenzione degli immobili assoggettati a tassazione. Viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria .
4. L'occupante versa il tributo nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento della somma complessivamente dovuta in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dal possessore o dal detentore delle medesime.
6. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del TASI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

9. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 **Base imponibile**

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, si applicano le medesime disposizioni previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alle disposizioni del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, la base imponibile è ridotta del 50%.

Art. 6 **Determinazione delle aliquote**

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili di seguito individuati:

- a) *illuminazione pubblica.*
- b) *manutenzione strade*
- c) *manutenzione del verde pubblico*
- d) *vigilanza e controllo del territorio*
- e) *servizi cimiteriali*

2. I costi sono determinati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote. Essi comprendono tutti le voci di costo inerenti i servizi, ossia : costi del personale, per servizi svolti direttamente dall'ente, costi per l'acquisto di beni e materie prime, costi per l'affidamento degli interventi a ditte esterne, imposte.

2. L'aliquota base della TASI è dell'1 per mille.

3. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione, in conformità con i costi dei servizi individuati al comma 1, può essere diminuita l'aliquota sino all'azzeramento, ovvero aumentata in modo che la l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non superi i limiti massimi fissati dalla legge per la sola IMU.

4. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può essere superiore all'1 per mille.

Art.7

Detrazione per abitazione principale

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, secondo la definizione di cui all'art.13 del D.L. n.201/2011, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, con possibilità di differenziare le stesse in ragione della situazione reddituale del contribuente o della rendita dell'immobile.

Art. 8

Riduzioni ed esenzioni

1. Hanno diritto alla riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 90% i soggetti che versano in condizioni di grave disagio economico, individuando quale requisito essenziale per l'accesso alle predette agevolazioni, un reddito non superiore al valore del minimo alimentare di € 4.132,30 determinato dalla somma del valore ISEE e la somma di tutti i redditi a qualsiasi titolo percepiti nell'ultimo anno (contributi/agevolazioni/sussidi erogati dal Comune, Ambito Territoriale Sociale, Regione, Enti Previdenziali, ecc) ed obbligatoriamente autocertificati dal richiedente. I potenziali beneficiari delle suddette agevolazioni devono presentare apposita istanza, su moduli predisposti dall'ufficio tributi, entro il termine per il versamento dell'ultima rata del tributo. I contribuenti per i quali, in seguito all'attività istruttoria, venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti predetti, saranno oggetto di accertamento da parte dell'ufficio per il recupero dell'imposta non versata, con applicazione di sanzioni ed interessi.

2. Coloro i quali hanno aderito alle iniziative del Comune volte ad incentivare l'apertura di nuove attività commerciali o artigianali nel centro storico o nella zona commerciale del territorio hanno diritto all'esenzione dal pagamento del tributo per tre annualità consecutive decorrenti dall'anno di avvio dell'attività artigianale/commerciale. Le istanze per usufruire dell'esenzione devono essere presentate entro il termine del versamento dell'ultima rata del tributo. 1.

2. Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

Art. 9

Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio della detenzione e del possesso, la cessazione della detenzione e del possesso, la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Restano salvi i specifici termini previsti dal precedente articolo 8.

2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione del Comune e deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (cognome e nome o denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, eventuale partita I.V.A., residenza, domicilio fiscale o sede legale);

b) se società i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la destinazione d'uso, i dati catastali dei fabbricati e delle aree, il periodo di possesso, numero civico ed eventuale numero interno;

d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art.10

Versamenti

1. Il versamento ordinario del tributo deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs.446/1997 (modello F/24), o con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate, con scadenza rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 23/2011.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote e detrazioni adottati l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di effettuare il versamento del tributo dovuto in unica soluzione, entro la scadenza del 16 giugno.

4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua per tutti gli immobili posseduti

nel territorio comunale e non alle singole rate di acconto e saldo.

5. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un coobbligato diverso dal soggetto dichiarante, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Art.11.

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692 L.147 del 27/12/2013 il Comune designa il funzionario responsabile della TASI quale componente della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

Art. 12

Accertamento

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari inerenti la dichiarazione degli immobili soggetti alla tassa e il relativo versamento. A tal fine il funzionario responsabile può esperire tutte le attività di cui al precedente art.11, commi 2 e 3.

2. Qualora dalle verifiche condotte emerga la mancata presentazione della dichiarazione ovvero l'incompletezza o infedeltà della stessa o ancora l'omesso versamento del tributo, il Comune provvede alla notifica al soggetto passivo di apposito avviso di accertamento, d'ufficio o in rettifica, anche a mezzo raccomandata a.r., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. L'avviso di accertamento, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, specifica, ai sensi dell'art.1, comma 162 della L. 296/2006, le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di difficoltà temporanea e prima dell'inizio della riscossione coattiva, il contribuente può richiedere la rateizzazione dell'avviso di accertamento, che sarà applicato secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

6. Ai sensi dell'art. 50 della L. 449/1997, si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. L'applicazione dell'istituto è limitata ad elementi quali il valore delle aree fabbricabili che possano essere oggetto di diverso apprezzamento tra le parti.

Art.13 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento operoso dal comma 1 dell'articolo 13 del d.Lgs. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 11, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

d) ai sensi del c. 700 art. 1 L. 147/2013 si applica un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento.

7. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997, nonché le disposizioni di cui all'art. 1 comma da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 .

Art.14 **Interessi**

1. Gli interessi di mora, gli interessi per rateazione e quelli per il rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente nell'anno di imposta aumentato di 1,5 punti percentuali.

2. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di esigibilità del credito.

Art. 15

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 14 , a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tasi mediante compensazione del credito vantato. L'istanza deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.

4. Non si procede al rimborso qualora la somme spettanti, comprensive di interessi, siano di importo inferiore ad € 12,00.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato versamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento di cui all'art.212, il Comune provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo le procedure di cui al R.D n.639/1910 e s.m.i.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 16,00, salvo che il credito non derivi da ripetute violazioni agli obblighi di versamento.

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014, il versamento del tributo è effettuato in n. 2 rate , con scadenza rispettivamente al 16 ottobre 2014 e al 16 dicembre 2014.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 147/2013, modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Le disposizioni de presente regolamento entrano in vigore dalla data del 1° gennaio 2014 .